

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2805

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2004

—————

Scioglimento e ricostituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sull’acquisto da parte di STET e della Telecom Spa
di una partecipazione azionaria in Telekom-Serbia

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Dopo le torbide vicende dell'attuale Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia, il presente disegno di legge si motiva e spiega da se stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Scioglimento dell'attuale Commissione)

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia, istituita ai sensi della legge 21 maggio 2002, n. 99, è sciolta.

Art. 2.

(Istituzione e compiti della Commissione di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'acquisto da parte di STET e della Telecom Spa di una partecipazione azionaria in Telekom-Serbia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare esclusivamente sulle finalità industriali, economiche e finanziarie, ed eventualmente politiche dell'acquisto da parte di STET-Società finanziaria telefonica p.a. e di Telecom Italia Spa del 29 per cento di Telekom-Serbia.

2. La Commissione non può indagare su fatti che siano oggetto di procedimenti penali da parte dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione non può altresì indagare su fatti che possano costituire reato previsti dalle leggi penali dello Stato italiano o della Repubblica di Jugoslavia o dello Stato serbo.

4. Quando la Commissione si trovi di fronte a fatti che costituiscono o possono costituire reati ai sensi del comma 3, deve sospendere qualunque atto di inchiesta e trasmettere copia degli atti all'autorità giudiziaria competente.

5. Qualora l'Autorità giudiziaria ritenga che i fatti non costituiscono reato, la Commissione può riprendere l'inchiesta nei loro confronti, salvo che essi siano stati giudicati non sussistenti.

Art. 3.

(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. La Commissione conclude i propri lavori entro centottanta giorni dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di altri centottanta giorni, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.

7. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione, nell'ambito dei compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli atti.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione dei lavori della Commissione)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

